

### AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

### ECC.MO TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO

PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA Sezione Seconda Quater

Ricorso N. R.G. 12830/2022

Per Vox Day Soc. Cop. A.R.L., (da ora anche solo Vox Day) con sede legale in Cagliari (CA), nella via Curie n. 46, codice fiscale 02661620928, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, Davide Catinari, nato a Cagliari il 14.10.1960, c.f. CTNDVD60R14B354L, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura resa in calce al presente atto dai sottoscritti avvocati Nicola Ibba (c.f. BBINCL84E18B354T) e Mauro Schirra (c.f. SCHMRA89S27E004U); elettivamente domiciliata ai domicili digitali pec n.ibba@egiuridiche.it e studiolegaleschirra@pec.it contenuti nel pubblico registro ReGinde; (tutte le comunicazioni e/o notificazioni potranno essere effettuate ai seguenti indirizzi Fax: 070.7961916; PEC: n.ibba@egiuridiche.it e studiolegaleschirra@pec.it)

- RICORRENTE -

## contro

MINISTERO DELLA CULTURA, con sede legale in Roma (00186) nella Via del Collegio Romano, 27, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove è domiciliata in Roma, alla via Dei Portoghesi n. 12;

- RESISTENTE -

# e nei confronti di

LE RAGAZZE TERRIBILI, (da ora anche solo LRT) con sede legale in Via Roma, 144, 07100 Sassari SS, in persona del legale rapp.te pro tempore;

- Controinteressato -

NONCHE' NEI CONFRONTI DI TUTTI I PRESENTI ALL'INTERNO DELLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ART. 24 COMMA 4 BIS - FESTIVAL DI MUSICA CONTEMPORANEA E D'AUTORE - Prime istanze triennali

1 ASSOCIAZIONE MUSIC AREZZO

- 2 LOCUS FESTIVAL ETS BARI
- 3 AHEROSTRATO BARI
- 4 ASSOCIAZIONE CULTURALE SHAPE BOLOGNA
- 5 ESTRAGON SOC. COOP. BOLOGNA
- **6 TICONZERO CAGLIARI**
- 7 ASSOCIAZIONE SPAZIOMUSICA CAGLIARI
- 8 GLENN GOULD CASTELBUONO (PA)
- 9 ASSOCIAZIONE CULTURALE DARSHAN CATANIA
- 10 CAMERATA POLIFONICA SICILIANA CATANIA
- 11 ASSOCIAZIONE MUSICALE DIAPASON CELLAMARE (BA)
- 12 BALAMONDO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CESENATICO (FC)
- 13 ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE "GIOACCHINO LIGONZO" CONVERSANO (BA)
- 14 ASSOCIAZIONE B- ALTERNATIVE COSENZA
- 15 ASSOCIAZIONE CULTURALE LE VIE DEL SALE FARINI (PC)
- 16 ARCHIVIO AURUNCO FORMIA
- 17 ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICULTURE GIARRE (CT)
- 18 LA GHIRONDA APS MARTINA FRANCA (TA)
- 19 SENTIERI SELVAGGI ASSOCIAZIONE CULTURALE MILANO
- 20 MOSAICO MILAZZO (ME)
- 21 ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICASTRADA MONTOPOLI IN VAL
- D'ARNO (PI)
- 22 ASSOCIAZIONE CULTURALE ROGHERS STAFF PERUGIA

23 ASSOCIAZIONE UMBRA DELLA CANZONE E DELLA MUSICA D'AUTORE PERUGIA

24 FEDRO SCS PIACENZA

25 MULTIETNICA POTENZA

26 TRACCERARE ROMA

27 OFFICINA DELLE CULTURE ROMA

29 ASSOCIAZIONE CULTURALE SITUAZIONE XPLOSIVA TORINO

30 TO LOCALS TORINO

31 SOC. COOP LA BAZZARRA A.R.L. TORRE DEL GRECO (NA)

## per l'annullamento previa concessione di misure cautelari ed istruttorie

a. del decreto n.650 DG-S 15/07/2022 adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del 15.07.2022 (doc. 1) con cui "sono (ndr. state) approvate, in relazione ai progetti artistici triennali (2022-2024) e ai programmi annuali 2022 le determinazioni assunte dalla Commissione consultiva per la Musica, così come riportate nel verbale n. 3 del 21-22-23-24 giugno 2022, cui si rinvia per relationem, insieme ai punteggi riportati nelle relative schede allegate, e si dispone l'ammissione al contributo FUS per l'anno 2022 in favore" degli organismi ivi riportati, nonché con cui "non sono ammessi i progetti triennali presentati unitamente alla

domanda di programma annuale 2022" ivi riportati, nella parte in cui <u>per il settore di cui</u> <u>all'art. 24 comma 4 bis del DM 27 luglio 2017 e ss.mm.ii</u> l'istanza della ricorrente è risultata non ammessa al progetto triennale presentato, unitamente alla domanda di programma annuale 2022 e nella parte in cui viene fatta propria la motivazione espressa dalla Commissione;

**b**. per quanto di ragione, degli afferenti verbali (e di tutte le afferenti operazioni), e quindi del verbale n. 3 del 21-22-23-24 giugno 2022 (doc. **2**) denominato "DG-S | 15/07/2022 | VERBALE 38", e di tutte le determinazioni, ivi contenute, assunte dalla Commissione consultiva per la Musica, così come riportate; dei punteggi riportati nelle

schede allegate ai medesimi verbali ed in particolare della scheda "Prospetto punteggi Qualità Artistica – Festival di musica contemporanea e d'autore / Prime istanze triennali (Art. 24, c.4 bis)" denominata "DG-S|15/07/2022|VERBALE 38 - Allegato Utente 4 (A04)" (doc. 2 bis), allegata al Verbale n. 3 del 21-22-23-24 giugno 2022; tutti nella parte in cui tra gli organismi ammessi al contributo FUS per l'anno 2022 per il settore di cui all'art. 24 comma 4 bis del DM 27 luglio 2017 e ss.mm.ii non risulta menzionata la ricorrente e contestualmente nella parte in cui l'istanza della ricorrente è risultata non ammessa al progetto triennale presentato unitamente alla domanda di programma annuale 2022 (anche nella parte in cui è stato sopravvalutato irragionevolmente il progetto degli altri partecipanti e sottovalutato quello della ricorrente);

c. per quanto di ragione, del decreto n. 1913 DG-S 16/12/2021, adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo, Dott. Antonio Parente, del 16.12.2021 (doc. 3a), richiamato nel decreto n.650 DG-S 15/07/2022 e di tutti i suoi allegati, ed in particolare l'allegato denominato "TRIENNIO 2022-2024 Punteggi massimi indicato riQualitu00e0 Artistica.pdf (1MB)" (doc. 3b) che specificamente all'art. 2 stabilisce che, per il triennio 2022/2024, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all'all.B del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii., (con riferimento alla qualità artistica dei progetti relativi alle istanze di contributo per gli ambiti e i settori previsti dal decreto stesso, ai sensi dell'art. 5 commi 1, 4, lett a), e 5, del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii), sono stabiliti "la tipologia, le condizioni e i limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti di cui all'art. 3, comma 5, del citato D.M., a valere per il triennio 2022/2023/2024", nelle parti (infra meglio specificate) in cui ha disciplinato tipologia, condizioni, limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all'allegato B del D.M., le modalità di svolgimento della procedura, di pubblicazione e di comunicazioni delle fasi e degli esiti della procedura, regolamentato e fissato i criteri e le modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, la griglia di valutazione, ove interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione procedente;

d. per quanto di ragione, del Decreto 27 luglio 2017 (doc. 4) contenente "Criteri e modalità

per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul

Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163" e dei suoi allegati e

ss.mm.ii., nelle parti (infra meglio specificate) in cui ha disciplinato tipologia, condizioni,

limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti, il punteggio massimo

attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all'allegato B del D.M., le modalità di

svolgimento della procedura, di pubblicazione e di comunicazioni delle fasi e degli esiti

della procedura, regolamentato e fissato i criteri e le modalità per l'erogazione,

l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo

unico per lo spettacolo per il triennio 2022-2024, la griglia di valutazione, ove

interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione procedente;

e. per quanto di ragione, del D.M. 31 dicembre 2020 (doc. 5) recante "Criteri e modalità per

l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul

Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio

2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017", ove interpretabile nel senso

di legittimare l'operato dell'amministrazione procedente;

f. per quanto di ragione, del D.M. 25 ottobre 2021, rep. n. 377 del 26 ottobre 2021, registrato

alla Corte dei conti il 19 novembre 2021, al n. 2868, (doc. 6) recante "Criteri e modalità per

l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul

Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio

2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017", ove interpretabile nel senso

di legittimare l'operato dell'amministrazione procedente;

g. per quanto di ragione ed ove occorrente, di tutte le comunicazioni pubblicate a Sistema,

inerenti la procedura di erogazione dei contributi che ci occupa in uno ai chiarimenti

eventualmente pubblicati;

h. della graduatoria finale;

i. di qualsivoglia atto e/o provvedimento, ancorché sconosciuto alla ricorrente, con il

quale si intende e/o si è inteso procedere alla non ammissione della ricorrente al

5

contributo FUS per il triennio 2022-2024;

1. di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali discendenti e successivi, o che a qualunque titolo siano interpretabili nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione procedente;

# e per la condanna

dell'Amministrazione a tutte le correlate obbligazioni.

## **SOMMARIO**

- (i) Sulla illegittimità dell'operato della Commissione per eccesso di potere, irragionevolezza e contradditorietà.
- (ii) Sulla illegittimità dell'operato della Commissione <u>per difetto assoluto di motivazione</u> nell'attribuzione dei punteggi.
- (iii) Sulla illegittimità dell'operato della Commissione <u>per omessa verbalizzazione:</u> inesistenza e nullità del verbale n. 3/2022 e dei successivi atti della procedura.
- (iv) Sulla illegittimità della lex di gara. Nel prescrivere la griglia di valutazione e nel fissare i criteri di valutazione qualitativi e le modalità di attribuzione del punteggio la lex di gara è assolutamente generica. Inoltre, la lex di gara difetta di specifici criteri motivazionali e di un obbligo di verbalizzazione dei punteggi che consente la verifica della ragionevolezza e logicità dei giudizi espressi; la griglia di valutazione è priva di sub-criteri e sub-pesi ponderali e non è accompagnata dalla tabella dei giudizi, giudizi e coefficienti peraltro neppure applicati in maniera uniforme).
- (v) Sulla illegittimità dell'operato della Commissione giudicatrice che ha omesso di tentare di superare/colmare la predetta lacuna (al motivo sub iv) contenuta nella griglia di valutazione non avendo predeterminato dei criteri di valutazione da applicare nell'attribuzione delle valutazioni.

\*\*\*

- I -

Sulla illegittimità dell'operato della Commissione per eccesso di potere, irragionevolezza e contradditorietà.

VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE

DELL'ART. 3 L.241/1990 – INESISTENZA/NULLITÀ DEL VERBALE N. 3/2022 E DELLA SEDUTA FINALE - ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO, INSUFFICIENTE E SVIATA ISTRUTTORIA – SVIAMENTO DI POTERE - ILLOGICITÀ – MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - MOTIVAZIONE OMESSA/CARENTE E INSUFFICIENTE – CONTRADDITORIETÀ – INCOERENZA.

\*\*\*

#### -II -

Sulla illegittimità dell'operato della Commissione per difetto assoluto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi.

VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L.241/1990 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO, INSUFFICIENTE E SVIATA ISTRUTTORIA - SVIAMENTO DI POTERE - ILLOGICITÀ - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - MOTIVAZIONE OMESSA/CARENTE E INSUFFICIENTE.

\*\*\*

#### -III

Sulla illegittimità dell'operato della Commissione per omessa verbalizzazione:

inesistenza e nullità del verbale n. 3/2022 e dei successivi atti della procedura.

VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L.241/1990 - INESISTENZA/NULLITÀ DEL VERBALE N. 3/2022 E DELLA SEDUTA FINALE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO, INSUFFICIENTE E SVIATA ISTRUTTORIA - SVIAMENTO DI POTERE - ILLOGICITÀ - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - MOTIVAZIONE OMESSA/CARENTE E INSUFFICIENTE.

\*\*

## -IV

Sulla illegittimità della lex di gara: nel prescrivere la griglia di valutazione e nel fissare i criteri di valutazione qualitativi e le modalità di attribuzione del punteggio, assolutamente generica. La lex di gara difetta di specifici criteri motivazionali e di un obbligo di verbalizzazione dei punteggi che consente la verifica della ragionevolezza e logicità dei giudizi espressi; la griglia di valutazione è priva di sub-criteri e sub-pesi ponderali e non è accompagnata dalla tabella dei giudizi, giudizi e coefficienti peraltro neppure applicati in maniera uniforme).

VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L.241/1990 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 31 LUGLIO 2017 E SS.MM.II. - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO, INSUFFICIENTE E SVIATA ISTRUTTORIA - SVIAMENTO DI POTERE - ILLOGICITÀ - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - TRAVISAMENTO DEI FATTI -

MOTIVAZIONE OMESSA/CARENTE E INSUFFICIENTE.

\*\*\*

-V -

Sulla illegittimità dell'operato della Commissione giudicatrice che ha omesso di tentare di superare/colmare la predetta lacuna contenuta nella griglia di valutazione non avendo predeterminato dei criteri di valutazione da applicare nell'attribuzione delle valutazioni.

VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L.241/1990 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 31 LUGLIO 2017 E SS.MM.II. - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO, INSUFFICIENTE E SVIATA ISTRUTTORIA - SVIAMENTO DI POTERE - ILLOGICITÀ - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - TRAVISAMENTO DEI FATTI - MOTIVAZIONE OMESSA/CARENTE E INSUFFICIENTE. <u>ALTRO PROFILO.</u>

**PQM** 

Si conclude affinché piaccia a Codesto Ecc.mo TAR, in accoglimento del presente ricorso, previa concessione di idonea misura cautelare (incluse le misure cautelari anche atipiche quale, l'ordine di accantonamento delle somme all'amministrazione intimata, se ritenuta idonea a garantire interinalmente gli effetti della pronuncia di merito invocata), annullare i provvedimenti impugnati e condannare l'amministrazione a tutte le correlate obbligazioni.

Con vittoria di spese, onorari e competenze come per legge.

In via istruttoria, si esibiscono e producono gli atti e i documenti richiamati come da separato foliario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (e s.m.i.), si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di €. 650,00.

Cagliari, 23 giugno 2023

Avv. Nicola Ibba Avv. Mauro Schirra